



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

## **Ordinanza sindacale n.534 del 28.05.2026**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via villa Bisignano 1/B (ex sede INAM). ID. n°357/26.**

### **IL SINDACO**

**Vista** la segnalazione dell'assessore ai LL.PP. Della 6° Municipalità, acquisita con PG/2026/372437, dalla quale si rileva che: *"l'Edificio di via Villa Bisignano ex sede omissis verse in completo stato di abbandono e che potrebbe costituire un pericolo per l'incolumità delle persone"*, il Servizio Sicurezza Abitativa, con diffida PG/2026/0390856 prescriveva: *"di non praticare e né far praticare l'intero edificio e le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio fino ad eliminato pericolo; di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza"*.

**Rilevato che** L'Asl Na 1 con nota Pg 4333076/2026, comunicava che, con nota prot. n. 508 del 14/10/1998, aveva invitato il proprietario, a prendere possesso dell'immobile ex sede Inam già liberato dall'amministrazione, favorendo indicazioni per la riconsegna delle chiavi presso il Direttore del Settore Patrimonio Immobiliare dell'ASL e che successivamente, con nota prot. n. 423 del 04/11/1998 il suddetto Direttore segnalava di non aver avuto a tale data alcun riscontro dai proprietari dell'immobile. L'ASL concludeva ritenendo di non avere competenza all'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, né rispetto ad alcun altro adempimento collegato al fabbricato in oggetto.

La Polizia Municipale con nota PG 434103/2026 riscontrando la nota dell'ASL Na 1, sosteneva invece che: *"dagli atti inviati, tuttavia, non essendo avvenuto il ritiro delle chiavi né la sottoscrizione di un verbale di immissione in possesso da parte del proprietario non risulta mai perfezionata la formale restituzione dell'immobile al proprietario. In assenza di tale adempimento, l'Azienda Sanitaria permane quale parte diffidata, non potendosi ritenere allo stato conclusa la fase di custodia."*

**Ritenuta** giuridicamente errata la tesi della Asl NA 1 e corretta ed ineccepibile la tesi dalla Polizia Municipale si emana il presente provvedimento nei confronti dell'ASL Na 1, in qualità di attuale possessore materiale e giuridico dell'immobile ex sede Inam di via Villa Bisignano.

**Rilevato che** agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

### **Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

## **ORDINA**

### **A omissis.**

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" l'intero edificio e le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio fino ad eliminato pericolo;

di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

### **Il medesimo soggetto viene informato che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*